



La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Abruzzo, con deliberazione n. 126/2012/PREV. adottata nell'adunanza del 18 giugno 2012, ha deliberato di ammettere al visto ed alla registrazione il presente decreto con esclusione:  
-dell'art.3, comma 2;  
-dell'art.4.



## Il Commissario Delegato per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo



Registrato alla Corte dei Conti  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO  
L'AQUILA

- 2 AGO. 2012

Reg. N. .... Preventivo L. 20/94

Foglio N. 195

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

DECRETO N° 119

(Costituzione della Commissione Consultiva

di cui all'art. 1, comma 7, dell'OPCM 4013 del 23 03.2012)

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 adottato ai sensi dell'art. 3, comma I, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante ad oggetto "*dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato sulla G.U. n. 81 in data 7 aprile 2009, recante ad oggetto "*dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009*", successivamente prorogato dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 e del 4 dicembre 2011;

VISTO l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

VISTO l'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, con cui si dispone che "*1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'articolo 4, comma 2, dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale, e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E., e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). 2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri cessa dall'incarico il 31 gennaio 2010 ed entro tale data, fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati e in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e di tutte le spese, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonché la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni e dagli impegni assunti per il superamento dell'emergenza, con l'indicazione*

*della relativa scadenza, ai fini del successivo subentro. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 39 del 2009, vengono disciplinati il passaggio di consegne, il trasferimento delle residue risorse finanziarie e le modalità di controllo della spesa per la ricostruzione del territorio abruzzese.”;*

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in seguito alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti già richiamati;

VISTA in particolare l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 4013 del 23.03 2012, la quale, all'art. 1, comma 7, stabilisce che “[...]Il Commissario Delegato per la Ricostruzione si avvale di una Commissione consultiva nominata con proprio decreto e composta da tre esperti di comprovata ed elevata professionalità di cui due con competenze giuridico amministrative e uno con competenze nel settore finanziario e contabile. La Commissione consultiva, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale di due unità di personale con funzioni di segreteria”

Considerata la urgente necessità di continuare ad assicurare l'idoneo supporto di alta consulenza al Commissario Delegato per la Ricostruzione, al fine di risolvere tutte le questioni di natura giuridico e amministrativa, finanziaria, contabile e di garanzia della trasparenza e legalità, sulle quali, sino alla data del 31 marzo 2012, esprimeva parere la Commissione Tecnico Scientifica, ora soppressa;

Visti i curricula dei Sigg.ri Filippo Donati e Mauro Orefice, e valutato che i profili professionali dei medesimi risultano idonei all'espletamento delle funzioni da attribuire con il presente decreto,

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 7, della OPCM 4013/2012, è istituita la “Commissione Consultiva”, di cui il Commissario Delegato si avvale per le finalità indicate in premessa, composta di tre esperti, con il compito di prestare alta consulenza nella risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili e di garanzia della trasparenza e della legalità, che sorgono nel corso delle attività comunque riferibili alla Ricostruzione.
2. La Commissione, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale di una Segreteria Tecnica composta di due unità di personale.
3. La Segreteria predispone la documentazione da sottoporre alla Commissione Consultiva al fine del rilascio dei previsti pareri.
4. Sono nominati componenti di tale Commissione:
  - Prof. Filippo Donati;
  - Dott. Mauro Orefice.
5. La Segreteria Tecnica della Commissione è composta come disposto dall'art. 1, comma 5, del decreto commissariale n. 7, del 12 aprile 2010 e dall'art. 4, comma 1, del decreto commissariale n. 11, del 20 maggio 2010.
6. Con successivo provvedimento si procederà ad integrare la Commissione con la nomina di un altro esperto, come previsto dall'art. 1, comma 7, dell'OPCM 4013 del 23.03.2012.

## **Articolo 2**

1. Fermo il suo immediato insediamento, entro 30 giorni dalla data del presente decreto, la Commissione approva, previo assenso del Commissario Delegato per la Ricostruzione, apposito regolamento per la disciplina del suo funzionamento.
2. La Commissione si riunisce, indifferentemente, presso gli Uffici della regione Abruzzo, in Roma o a L'Aquila ed esprime il proprio parere nei 5 giorni successivi al ricevimento in formato elettronico di ciascuna richiesta.

## **Articolo 3**

1. Al fine di garantire il proprio funzionamento, la Commissione può richiedere qualsiasi atto ed acquisire qualsiasi notizia dagli Uffici commissariali.
2. La Commissione qualora intenda, per singole e determinate questioni, avvalersi della collaborazione di professionisti esterni, propone la relativa nomina al Commissario Delegato.
3. Il Commissario Delegato viene costantemente informato delle attività della Commissione e di ogni altra iniziativa riguardante la Commissione stessa o i suoi componenti.

## **Articolo 4**

1. Il Commissario Delegato può avvalersi dei componenti della Commissione, anche singolarmente, senza necessità di specifici provvedimenti che autorizzino tale avvalimento.

## **Articolo 5**

1. Agli esperti della Commissione Consultiva compete un'indennità onnicomprensiva di funzione annuale di euro 60.000, da rapportare eventualmente agli effettivi periodi di servizio, oltre oneri di legge scaturenti dalla condizione personale o professionale di ciascuno.
2. Ai membri della Segreteria della Commissione Consultiva competono le indennità di funzione annuali, da rapportare eventualmente agli effettivi periodi di servizio, di cui all'art. 5, comma 2, del decreto commissariale n. 7, del 12 aprile 2010 e all'art. 4, comma 2, del decreto commissariale n. 11, del 20 maggio 2010.

## **Articolo 6**

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si fa fronte con le risorse di cui all'art. 7, comma 1, dell'OPCM n. 3833, del 22 dicembre 2009.

## **Articolo 7**

1. Considerata la necessità di garantire la continuità funzionale tra Commissione Tecnico Scientifica e Commissione Consultiva, al fine di consentire l'immediata attuazione dell'art.1, comma 7, dell'OPCM 4013/2012 e di garantire l'idoneo supporto di alta consulenza al Commissario Delegato per la Ricostruzione, in tutte le questioni di natura giuridico e amministrativa, finanziaria, contabile e di garanzia della trasparenza e legalità, le disposizioni contenute nel presente decreto sono provvisoriamente efficaci ai sensi dell'art. 2, comma 2-septies, del D.L. 225/2010.

Le disposizioni del presente decreto sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 2, commi 2-sexies e 2-septies, del D.L. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10/2011.

Il presente decreto, espletate le procedure di cui al periodo precedente, è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* e sul sito ufficiale del Commissario Delegato per la Ricostruzione – [www.commissarioperlaricostruzione.it](http://www.commissarioperlaricostruzione.it) – ed avrà decorrenza dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

L'Aquila, li 28 MAG. 2012

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione  
Presidente della Regione Abruzzo  
(Giovanni Chioldi)

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
Ragioneria Territoriale dello Stato L'Aquila  
Visto n. 365 ex articolo 5, comma 2, D.lgs. n. 123/2011

L'Aquila 07.06.2012  
IL DIRETTORE

IL DIRETTORE  
Dr. Valerio G. G. G.